



Corte III
C-5560/2023

Sentenza del 28 febbraio 2024

Composizione

Michela Bürki Moreni (giudice unica),
cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._____, (Serbia),
Recapito destinatario: c/o **B.**_____,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione CSC,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita di vecchiaia
anticipata (decisione su opposizione del 25 settembre 2023).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Con decisione su opposizione del 25 settembre 2023 la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione presentata da A. _____ (di seguito anche assicurata, interessata o ricorrente), nata nel 1969, contro la decisione del 21 agosto 2023. L'amministrazione ha in particolare confermato il rifiuto della richiesta di versamento anticipato della rendita di vecchiaia non raggiungendo l'assicurata l'età prevista dalla legge (doc. TAF 1 e allegati).

2.

Con breve scritto inoltrato alla CSC tramite messaggio di posta elettronica del 2 ottobre 2023 l'assicurata, pur ammettendo di avere solo 55 anni, ha fatto riferimento ad uno stato di salute compromesso e a difficoltà di natura economica, ribadendo la richiesta di versamento anticipato della pensione (doc. TAF 1).

3.

Il 12 ottobre 2023 la Cassa svizzera di compensazione ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF) il messaggio di posta elettronica inoltrato dall'assicurata il 2 ottobre 2023 (doc. TAF 2).

4.

4.1. Con scritto del 23 ottobre 2023 questo Tribunale ha invitato la ricorrente a designare un recapito in Svizzera, valido per l'intera durata della procedura di ricorso (doc. TAF 3).

4.2. Con risposta del 30 ottobre 2023 l'interessata ha comunicato a questo Tribunale di voler utilizzare come recapito in Svizzera l'indirizzo del fratello a (...) [doc. TAF 4].

5.

Con decisione incidentale del 20 dicembre 2023 il giudice dell'istruzione ha preteso dall'assicurata la regolarizzazione del ricorso nel termine di 5 giorni a partire dalla notifica del provvedimento in questione, chiedendo tra l'altro di precisare la chiara volontà di ricorrere contro la decisione su opposizione del 25 settembre 2023 e di apporre la firma manoscritta in originale (doc. TAF 5).

6.

6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

6.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGa (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGa sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGa.

6.3. Secondo giurisprudenza, l'ammissibilità di un ricorso presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente. L'impugnativa è infatti ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a ottenere la modifica di una decisione amministrativa (DTF 116 V 353 consid. 2b con rinvii).

6.4. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF (cfr. pure l'art. 61 lett. b LPGa [v. pure l'art. 10 cpv. 5 OPGA {RS 830.11}]), l'atto di ricorso deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

7.

7.1. Allorquando non è chiara la volontà di ricorrere, rispettivamente mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).

7.2. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso occorre comunque, da un lato, che nel gravame si spieghi, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale,

una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso (conclusioni [DTF 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b]).

7.3. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggia elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF 145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF 9C_404/2020 del 24 giugno 2020).

8.

8.1. Ritenuto che nel messaggio di posta elettronica del 2 ottobre 2023 i menzionati requisiti di legge tra l'altro, in particolare, la chiara volontà di ricorrere e la firma manoscritta in originale non erano adempiti, il giudice dell'istruzione, con decisione incidentale del 20 dicembre 2023 (cfr. doc. TAF 5), ha invitato la ricorrente a regolarizzare il gravame del 2 ottobre 2023 nel senso indicato (chiara manifestazione della volontà di ricorrere contro la decisione su opposizione del 25 settembre 2023, forma scritta, motivi e conclusioni chiare e firma manoscritta in originale dell'atto di ricorso) nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale del 20 dicembre 2023, con la comminatoria dell'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA).

8.2. Il termine di cinque giorni assegnato alla ricorrente con decisione incidentale del 20 dicembre 2023, notificata il 22 dicembre 2023 presso il recapito in Svizzera da lei designato (estratto track and trace della Posta svizzera [doc. TAF 6]), per regolarizzare il ricorso, è nel frattempo scaduto infruttuoso, non avendo l'interessata trasmesso sinora alcun documento al Tribunale.

Il summenzionato termine è infatti scaduto lunedì 8 gennaio 2024 tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi e del fatto che l'ultimo giorno del termine cadeva di domenica (si confronti art. 20 cpv. 1 e 3 e 22a lett. c PA in combinazione con l'art. 37 LTAF).

Ne consegue che il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

9.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

10.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l'attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.

3.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all'UFAS.

La giudice unica:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: